

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000, nell'istituire lo "Sportello telematico dell'automobilista" (STA), ha semplificato i procedimenti di immatricolazione, reimmatricolazione, trasferimento di proprietà e cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi soggetti ad iscrizione al PRA.

La semplificazione risiede nel rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di aggiornamento) sia del certificato di proprietà

Lo STA è presente in tutti gli Uffici Motorizzazione Civile, in tutti gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA, nelle delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cd. Agenzie di pratiche auto).

Lo STA è attivato mediante collegamento con il CED della Motorizzazione o con il sistema informativo dell'A.C.I.:

Sempre con riferimento ai veicoli soggetti ad iscrizione al PRA, i procedimenti di immatricolazione, reimmatricolazione, trasferimento della proprietà e cessazione dalla circolazione sono stati oggetto di ulteriore semplificazione a norma del decreto legislativo n. 98/2017, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà.

E' stata infatti superata la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti: la carta di circolazione e il certificato di proprietà.

Il documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e, in particolare, la sussistenza di gravami, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Il decreto legislativo n. 98/2017 prevede che l'intero procedimento che dà luogo al rilascio del documento unico debba essere gestito esclusivamente in via telematica, e stabilisce altresì i criteri ai quali debbono attenersi le nuove procedure:

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il CED della Motorizzazione, è il "Centro unico di servizio";
2. La richiesta di rilascio del documento unico deve essere costituita da un'unica istanza, volta ad ottenere contestualmente sia l'operazione di motorizzazione (es. immatricolazione) sia la corrispondente formalità PRA (es. prima iscrizione del veicolo al PRA);
3. Sia l'istanza sia la relativa documentazione a corredo debbono essere trasmesse al CED della Motorizzazione in via telematica che, a sua volta, invia

telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo;

4. Il PRA valida i dati ricevuti e il CED, verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, consente la stampa del documento unico;

Poiché le nuove procedure si applicano anche alle operazioni di motorizzazione e alle formalità PRA che rientrano nel campo di applicazione dello STA, il decreto legislativo n. 98/2017 ha espressamente rinviato ad apposito regolamento l'adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento con il d.P.R. n. 358/2000.

Il provvedimento di modifica del d.P.R. n. 358/2000 è quindi volto ad adeguare le procedure telematiche dello STA alle nuove procedure di rilascio del documento unico, ed attua i principi fissati dal decreto legislativo n. 98/2017 prevedendo:

1. Tutti gli STA abilitati sono ammessi ad accedere alle nuove procedure attraverso il collegamento telematico esclusivamente con il CED della Motorizzazione;
2. Per regola generale, l'istanza unificata e la documentazione a corredo sono formate digitalmente; laddove ciò non si renda possibile, il formato cartaceo deve essere acquisito in formato digitale, secondo i principi contenuti nel CAD;
3. Anche l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita, che costituiscono il presupposto per il trasferimento della proprietà dei veicoli, per regola generale vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata dallo STA;
4. L'istanza unificata e la documentazione a corredo, in formato digitale, confluiscono nel cd. "fascicolo digitale", che lo STA sottoscrive con firma digitale remota e trasmette al CED della Motorizzazione in via telematica;
5. Ai fini PRA, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande di iscrizione e di trascrizione, individuando in tal modo l'ordine cronologico di presentazione.

Le nuove procedure presentano significativi vantaggi:

1. Perfetto allineamento dei dati contenuti nell'archivio PRA e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, ovviamente per le sole informazioni necessarie per il rilascio del documento unico;
2. Maggiore tutela del cittadino, al quale viene rilasciato un documento di circolazione nel quale è data evidenza della sussistenza di eventuali gravami o di stati di fermo amministrativo sul veicolo;
3. Maggiore certezza giuridica circa la proprietà del veicolo, non potendo più ricorrere l'ipotesi di omissione degli obblighi di iscrizione e trascrizione al PRA;

4. Maggiore tutela degli interessi di ordine pubblico, in quanto il documento unico dà evidenza anche della sussistenza di stati di sequestro o di confisca (sia amministrativa sia penale);
5. Abolizione dell'obbligo per gli STA di consegnare all'Ufficio Motorizzazione Civile e all'Ufficio PRA la documentazione cartacea che, in quanto dematerializzata, potrà essere distrutta a cura dello stesso STA; tale semplificazione viene estesa anche alle targhe di immatricolazione, che gli STA potranno distruggere secondo le modalità che saranno stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.